

ACCORDO QUADRO**ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990 s.m.i.****TRA**

La **Scuola Superiore Meridionale**, (in prosieguo anche: SSM) con sede in via Mezzocannone n. 4, C.F. 95315120634, nella persona del Prof. Arturo De Vivo in qualità di Responsabile della Scuola Superiore Meridionale

E

La **Direzione Regionale Musei della Basilicata**, (in prosieguo anche: **DRM-BAS**), con sede in Matera, in via Recinto II D'Addozio, 15, Potenza (PZ) in qualità di Direttore ad interim, arch. Annamaria Mauro

La **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata**, (in prosieguo anche: **SABAP-BAS**), con sede in Via dell'Elettronica, 7, Potenza (PZ), nella persona della dott.ssa Luigina Tomay, in qualità di Soprintendente

(di seguito denominate anche solo le "Parti")

Visto

- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., in particolare l'art. 6, comma 1, secondo cui la valorizzazione dei beni culturali "comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale" e l'art.111 secondo cui la valorizzazione dei beni culturali consiste, tra l'altro, "nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali finalizzate [...] al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6";
- l'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 141 del 27/01/2022 (pubblicato in GURI n. 65 del 18/03/2022) con il quale è stata istituita, a decorrere dal 2 aprile 2022, la Scuola Superiore Meridionale come Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale, ed è stato approvato il relativo Statuto;
- la tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione;

PREMESSO CHE

la Scuola Superiore Meridionale (in prosieguo anche: SSM) è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile;

la Scuola Superiore Meridionale, tra le sue articolazioni accademiche interdisciplinari, annovera l'area umanistico-giuridica nell'ambito della quale sono attivi:

- a. il Corso di Allievi Ordinari di I e II livello (Laurea Triennale e Specialistica) in «Archeologia e culture del Mediterraneo antico. Ricerca storica, conservazione, fruizione del patrimonio»;
- b. il Programma di dottorato in «Archeologia e culture del Mediterraneo antico. Ricerca storica, conservazione, fruizione del patrimonio» con la finalità di formare gli allievi alla lettura e interpretazione contestuale di oggetti, spazi, pratiche e fenomeni di tipo culturale, sociale, economico e religioso nell'ambito di un corso avanzato di studio e ricerca fondato su un approccio multi e interdisciplinare, dove fulcro d'interesse è il patrimonio archeologico

approcciato come campo di ricerca antichistica, declinato dall'indagine storica e letteraria fino alla conservazione, gestione e fruizione;

- c. area di ricerca in «Archeologia e culture del Mediterraneo antico. Ricerca storica, conservazione, fruizione del patrimonio» finalizzata all'analisi delle interconnessioni tra culture e centri mediterranei, tematiche riguardanti l'Italia centro meridionale e i siti vesuviani, l'interazione tra testi storici, letterari e documentazione archeologica, la riflessione su corpora digitali e nuove forme di documentazione delle testimonianze, il settore del restauro, della conservazione e le buone pratiche di gestione del patrimonio.

la Scuola Superiore Meridionale, ai sensi delle disposizioni statutarie e nell'ambito delle proprie finalità, collabora con le Amministrazioni, le Istituzioni e gli Enti locali per uno sviluppo economico, sociale e culturale del territorio al fine di incentivare la disseminazione culturale del sapere ed incentiva rapporti di collaborazione con enti ed organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni;

la Direzione Regionale Musei della Basilicata e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, di seguito denominata SABAP-BAS, in osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del quale « i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice) sono interessate ad attuare azioni utili ad una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del Complesso archeologico del santuario urbano e del Tempio delle Tavole Palatine a Metaponto e del santuario di Rossano di Vaglio (Pz) attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di ricerca archeologica e recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione;

è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;

le attività previste dal presente Accordo sono da intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto ed alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività;

tanto premesso, visto e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che si attiva con il fine di ampliare la conoscenza del patrimonio archeologico dell'area del Santuario urbano e del Tempio delle Tavole Palatine a Metaponto (Bernalda, Matera) e del santuario di Rossano di Vaglio (Vaglio, Potenza), in funzione di una promozione e valorizzazione dei beni archeologici in oggetto.

Art. 2 (OGGETTO E OBIETTIVI)

2.1 Scopo dell'accordo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione tra le parti per:

- lo svolgimento di indagini archeologiche e apertura di saggi stratigrafici nel complesso monumentale del Santuario Urbano e delle Tavole Palatine (Metaponto) e del santuario di Rossano di Vaglio (Vaglio, Potenza) finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla definizione topografica, alla proposta di nuove forme di fruizione e valorizzazione dell'area;
- la catalogazione, documentazione, studio e organizzazione, anche con strumenti informatici e metodi digitali e innovativi, dei materiali provenienti dalle ricerche condotte nel tempo alle Tavole Palatine (Metaponto) e del santuario di di Rossano di Vaglio (Vaglio, Potenza) conservati in situ o nei depositi di diretta pertinenza della DRM-BAS e della SABAP-BAS.

2.2 Il raggiungimento di questi obiettivi si realizzerà attraverso singoli progetti inerenti i seguenti aspetti:

- programma di studio e catalogazione della documentazione di archivio e digitalizzazione dei dati;
- catalogazione, studio, edizione dei materiali archeologici provenienti dal sito;
- studio topografico e archeologico dell'area;
- indagini di superficie, ricerche geognostiche e saggi archeologici;
- divulgazione e comunicazione del patrimonio archeologico del santuario urbano e del Tempio delle Tavole Palatine (Metaponto) e del santuario di Rossano di Vaglio.

Tutte le attività citate saranno precedentemente concordate con i referenti della DRM-BAS e della SABAP-BAS.

2.3 Le Parti, dunque, si riservano la possibilità di integrare le condizioni previste nel presente accordo sottoscrivendo apposite convenzioni attuative/integrative che dovranno essere oggetto di approvazione da parte degli organi dei rispettivi enti.

2.4 Nel dettaglio, la SSM si impegna a mettere a disposizione per le ricerche laboratori e ricercatori coinvolti nelle attività di progetto e le eventuali annesse apparecchiature. Esse provvederanno a comunicare il personale di ricerca coinvolto, secondo le modalità indicate dalla DRM-BAS e dalla SABAP-BAS.

2.5 Le indagini procederanno con l'individuazione, di comune accordo tra le parti, di settori particolarmente rappresentativi con l'obiettivo di mettere a punto un sistema di analisi che, attraverso l'utilizzo delle più recenti metodologie di indagine e documentazione, unitamente ad una messa a sistema dei dati archeologici, archivistici e bibliografici esistenti, possa risolvere le molteplici questioni ancora aperte sul complesso indagato e possa fornire indicazioni utili ai fini della tutela e della valorizzazione.

2.6 Le attività soggette a specifiche autorizzazioni di legge saranno subordinate al rilascio delle stesse.

2.7 La SMM dichiara di rinunciare ad eventuali premi di rinvenimento (ex artt. 92-93 del D. Lgs. 42/2004) conseguenti alle attività di ricerca archeologica oggetto del presente Accordo.

Art. 3 (DIREZIONE SCIENTIFICA)

Per ogni specifico intervento, la direzione scientifica dell'attività di ricerca e progettuale sarà sostenuta per quanto di competenza dalla DRM-BAS, dalla SABAP-BAS e dalle Istituzioni assegnatarie, mentre la direzione operativa e organizzativa nel complesso sarà per quanto di competenza della DRM-BAS e della SABAP-BAS.

Art. 4 (DISPOSIZIONE SUL DEPOSITO DEI REPERTI)

La DRM-BAS e la SABAP-BAS metteranno a disposizione i locali per il deposito dei reperti rinvenuti nel corso delle ricerche e per tutte le attività necessarie alla loro più corretta sistemazione e conservazione (lavaggio, inventariazione, documentazione grafica e fotografica, restauro, studio).

Art. 5 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

5.1 Le Parti stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

5.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivranno oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

Art. 6 (DOCUMENTAZIONE)

6.1 La Scuola Superiore Meridionale, per il tramite dell'area di ricerca «Archeologia e culture del Mediterraneo antico. Ricerca storica, conservazione, fruizione del patrimonio», fornirà tutti i dati e le documentazioni risultanti dal Progetto, come *report* e immagini, alla DRM-BAS e alla SABAP-BAS. Tali materiali verranno forniti in copia digitale compresi i "dati sorgente" di eventuali indagini e rilievi. La DRM-BAS e la SABAP-BAS ne conserveranno i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.

Art. 7 (RISERVATEZZA)

7.1 Ogni Parte deve:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcune delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per

l'esecuzione degli obblighi secondo il presente protocollo;

- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro Parte secondo la presente Convenzione (Rappresentanti).

7.2 Le Parti si impegnano a mantenere riservate tali informazioni confidenziali usando lo stesso grado di attenzione che userebbero per proteggere le proprie informazioni riservate.

7.3 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Art. 8 (RICERCA E PUBBLICAZIONE)

8.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

8.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica con la preventiva autorizzazione scritta della DRM-BAS e della SABAP-BAS.

8.3 Le suddette Parti riconoscono la possibilità di ricorrere a *partner*, previa autorizzazione scritta della DRM-BAS e della SABAP-BAS, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca del Progetto o in qualunque fase di indagine che richieda competenze aggiuntive.

8.4 L'uso e diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* della Scuola Superiore Meridionale, in ogni caso finalizzata ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

8.5 La pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta con la DRM-BAS e la SABAP-BAS.

Art. 9 (PUBBLICITÀ)

9.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al Programma e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il Programma e la partecipazione delle Parti.

9.2 Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.

9.3 Le Parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di tutti gli Enti coinvolti.

Art. 10 (DIVULGAZIONE)

Nel corso della ricerca le Parti si impegnano a partecipare ad attività finalizzate alla divulgazione dei risultati delle medesime.

Art. 11 (DURATA)

11.1 La validità della presente convenzione è di 5 (cinque) anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale potrà essere espressamente rinnovata per iscritto.

11.2 Alla presente convenzione possono aderire, previo consenso delle Parti, altre istituzioni la cui adesione sia ritenuta utile al conseguimento e/o ampliamento e/o potenziamento degli obiettivi della presente convenzione.

11.3 Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 12 (ONERI)

12.1 Le Parti si riservano, in merito a specifici progetti ed attività che si caratterizzano per la particolare complessità inerenti all'attuazione del presente atto, di integrare le condizioni previste nello stesso previa stipula di appositi accordi attuativi/integrativi.

Art. 13 (SICUREZZA- GARANZIA ASSICURATIVA)

13.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che Le Università assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti

del proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

13.2. Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n 81 e s.mm.ii. sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

13.3 Il personale di entrambe le Parti contraenti sarà tenuto ad uniformarsi alle leggi, ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente protocollo d'intesa, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza.

13.4 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente protocollo, verrà impegnato a svolgere le attività.

13.5 La Scuola provvederà, inoltre, a garantire idonee coperture assicurative agli studenti, ai tesisti e ai dottorandi che prenderanno parte ai percorsi formativi presso la DRM-BAS e la SABAP-BAS, comprendendo nelle suddette coperture anche gli eventuali danni che gli stessi possano arrecare alle strumentazioni e al Patrimonio culturale durante la loro presenza in sito, sollevando la DRM-BAS e la SABAP-BAS da eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate alla DRM-BAS e alla SABAP-BAS conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili.

Art. 14 (CONTROVERSIE)

14.1 Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento della presente Convenzione sarà deferita all'autorità giudiziaria competente.

Art. 15 (TRATTAMENTO DEI DATI)

15.1 Le parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Art. 16 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI)

16.1 La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 240 del 1990 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986 con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

Gli oneri fiscali inerenti l'imposta di bollo sul documento originale del presente accordo di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'allegata Tabella del D.P.R. n. 642/1972 sono assolti in misura eguale dalle Parti mediante n. 3 marche da bollo da € 16,00: l'una emessa in data xxxxxxxxxxxxxxxx, recante il seguente numero identificativo: xxxxxxxxxxxxxxxx, conservata agli atti della Direzione Regionale Musei della Basilicata; l'una emessa in data xxxxxxxxxxxxxxxx, recante il seguente numero identificativo:

xxxxxxxxxxxxxxxx, conservata agli atti della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Basilicata; l'altra emessa in data 19/01/2023, recante il seguente numero identificativo: **01220437445095** conservata agli atti presso della Scuola Superiore Meridionale.

Art.17 (RINVIO)

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per la Scuola Superiore Meridionale, prof. Arturo De Vivo

Per la Direzione Regionale Musei Basilicata, arch. Annamaria Mauro

Per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Basilicata, dott.ssa Luigina Tomay

Atto firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.